

Il giudice designato

O S S E R V A

Le parti ricorrenti, Survey Marketing + Consulting GmbH + Co. KG e la sua filiale italiana Survey Marketing + Consulting srl, società attive nel settore dell'assistenza al marketing e in particolare nell'organizzazione di fiere ed eventi, hanno chiesto a questo tribunale l'emissione di diverse misure cautelari (inibitoria, sequestro, modifica di denominazione sociale e di sito web, con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento) nei confronti di Pordenone Fiere spa, Business International srl Import-Export, ExpoSicam srl e Carlo Giobbi, lamentando che lo svolgimento della manifestazione "SICAM - Salone Internazionale dei Componenti e Accessori per l'industria del Mobile", programmata dalle resistenti presso il quartiere fieristico di Pordenone dal 14 al 17.10.2009, avrebbe importato violazioni dei segni distintivi (marchio di fatto, ditta e insegna), di notizie riservate (banche dati relative a espositori, visitatori e fornitori) e della normativa concorrenziale in relazione alla manifestazione fieristica delle ricorrenti "Zow/Sicam - Salone internazionale dei componenti e accessori per l'industria del mobile"), manifestazione, che avviata in Germania sin dal

1995, aveva poi dato origine a diverse edizioni nazionali, tra le quali quella italiana, già svoltasi, con la collaborazione delle parti resistenti (salvo ExpoSicam), per otto anni (2001-2008), proprio nel mese di ottobre, a Pordenone, presso gli spazi del locale Ente Fiera, ma programmata per il 2009 (dal 21 al 24 ottobre) presso la fiera di Verona, ritenuta per posizione geografica, spazi e servizi disponibili più adeguata alle dimensioni e al notevole successo, anche internazionale, ormai raggiunto.

Le ricorrenti hanno rilevato, in particolare, che lo spostamento da Pordenone a Verona era stato inizialmente caldeggiato e poi invece senz'altro osteggiato dallo stesso Giobbi, legale rappresentante di BI e (co)amministratore di SMCI, il quale sin dal dicembre 2007, avrebbe costituito ExpoSicam srl; che della nuova manifestazione, rispetto a quella originale, identici erano l'oggetto, il nome, la data, il materiale promozionale, i moduli d'iscrizione, il materiale espositivo e d'arredo e, in definitiva, la particolarissima formula organizzativa standardizzata elaborata dalle ricorrenti (formula che, omologando la fornitura di spazi e arredi, riduceva notevolmente i costi, incontrando particolare favore tra gli espositori); tanto che la fiera delle resistenti si presentava non soltanto come la copia esatta, ma ancor prima come la stessa fiera delle ricorrenti, come la

‘solita’ fiera, anzi, la nona edizione di quella e tale veniva presentata attraverso inviti rivolti dalle resistenti non genericamente alle imprese espositrici, ma precisamente all’attenzione delle persone già incaricate di intrattenere i rapporti con l’organizzazione della fiera.

Le resistenti, per parte loro, hanno contestato la fondatezza delle domande avversarie, rilevando che la scelta di ‘abbandonare’ Pordenone per passare a Verona a far tempo del 2009 era stata assunta dalle ricorrenti contro il parere del Giobbi; che la decisione di organizzare anche per il 2009, sempre in Pordenone, una manifestazione fieristica diversa, se pur analoga, dato lo stesso oggetto (decisione che vedeva estranea BI e che aveva coinvolto Giobbi come <sup>- non fondatore -</sup> procuratore di ExpoSicam soltanto dopo la liberatoria rilasciata da SMCI), non poteva essere censurata di per sé, attesa la scelta delle stesse ricorrenti di ‘lasciare’ il territorio friulano, ritenuto non più idoneo; che le ricorrenti, nelle precedenti edizioni, avevano impiegato per contraddistinguere la loro manifestazione soltanto il segno Zow - Salone internazionale dei componenti e accessori per l’industria del mobile, e non anche l’acronimo “SICAM”, come tale e per la sua valenza squisitamente descrittiva senz’altro non appropriabile; che pure non appropriabili risultavano materiali, arredi, formule standard utilizzate per l’organizzazione

della fiera; che i nominativi dei destinatari degl'inviti alla fiera di Pordenone non erano riservati, ma già divulgati e pubblicamente conosciuti, così come quelli dei soggetti incaricati dei rapporti con l'organizzazione della fiera; che, infine, nessun patto di non concorrenza sussisteva tra le parti, Giobbi, in particolare, essendo stato espressamente liberato dall'osservanza del medesimo anche nella sua veste di ex (co)amministratore di SMCI.

All'esito della discussione orale e a scioglimento della riserva assunta, il giudice designato ritiene che le domande cautelari delle ricorrenti non appaiano sorrette dai requisiti di legge.

Invero, molti aspetti, rivendicati dalle ricorrenti come nuovi e originali -e dunque come tali asseritamente utilizzati dalle parti resistenti in modo illecito- in realtà tali non risultano.

Così l'oggetto della manifestazione in esame non può certo considerarsi nuovo, posto che presso la fiera di Milano è giunta ormai alla 21a edizione la manifestazione intitolata "Salone internazionale degli accessori e dei semilavorati per l'industria del mobile" e posto che varie altre esposizioni dedicate allo stesso tema si svolgono regolarmente (cfr docc. 1 fasc. PF, 2 e 6 BI, 12 e 18 Expo).



Anche la formula organizzativa non sembra rivendicabile dalle ricorrenti, posto che da un lato la struttura omogenea e standardizzata, con arredi modulari (scaffali e mensole), risulta fornita (salva la copertura degli stands con relativo sistema di illuminazione, cfr comparsa BI, pag. 8) a noleggio dalla srl Benny & C. Design, proprietaria degli stand (docc. 43 BI, 2 PF), e ciò senza alcun vincolo di esclusiva, sicchè quest'ultima avrebbe potuto noleggiarli a qualsiasi altro organizzatore di qualsiasi altra manifestazione; dall'altro lato, anche la clausola 'chiavi in mano' in molti casi addirittura istituzionalizzata (cfr docc. 2, 2bis, ter ecc fino a 6 BI), per sua natura non può certo costituire oggetto di privativa.

Quanto poi al nome della manifestazione, deve riconoscersi che l'acronimo Sicam non risulta mai utilizzato negli otto anni nei quali la rassegna si è tenuta a Pordenone (cfr doc. 16 BI) e che la (nuova) fiera Sicam del 2009 da organizzarsi a Pordenone risulta sempre tenuta ben distinta da quella ZOW di Verona (cfr docc. 20 e 21 ric.), salva la continuità innegabile per la localizzazione geografica e per la presenza del team Giobbi e collaboratori, sicchè pare ragionevolmente da escludere un qualsiasi pericolo di confusione riportabile all'adozione del termine 'Sicam'. Deve altresì riconoscersi che ogni pretesa di appropriazione della denominazione nella sua interezza



(“Salone internazionale dei componenti e accessori per l’industria del mobile”) va risolutamente negata a motivo della spiccata descrittività e riconducibilità al linguaggio comune di tutti i termini in essa impiegati (si veda, del resto, la pressoché identica denominazione utilizzata dalla concorrente fiera milanese).

Quanto poi alla data della manifestazione organizzata a Pordenone (e prevista in anticipo di una settimana rispetto a quella veronese organizzata dalle ricorrenti), va rilevato per un verso che la determinazione del periodo, dopo il disinteresse per la sede di Pordenone dimostrata dalle stesse ricorrenti, non sembra suscettibile di monopolio e di tutela, e per altro verso che, al di là dei lamentati intenti emulativi, non pare contestabile, né in effetti risulta specificamente contestato, che quella di ottobre fosse la sola residua disponibilità di spazi, compatibile con altre rassegne specialistiche di consolidata tradizione (doc. 24 BI).

In ordine, infine, alle informazioni relative agli espositori ai loro referenti, ai visitatori e ai fornitori, la documentazione prodotta tende a escluderne il carattere di riservatezza, dal momento che i nominativi dei primi, già ben conosciuti nel (circoscritto) settore delle subforniture per l’industria del mobile o comunque facilmente conoscibili (tramite camere di commercio,

pagine gialle, internet, ecc), risultano pubblicati nei cataloghi e nel materiale illustrativo stampato in occasione delle trascorse edizioni della fiera svoltesi a Pordenone (cfr docc. 6 e 7 ric., 38 e 39 BI); i nominativi dei visitatori risultano raccolti dall'Ente Fiera con le cartoline di registrazione compilate per il rilascio della carta di accesso, e pertanto devono considerarsi dati nella disponibilità dell'Ente Fiera (cfr docc. 42 BI e 3 PF); quanto ai fornitori, essi appartengono logicamente al novero delle imprese operanti nella zona e quindi sono ben conosciuti e, a quanto risulta, non operano con alcuna clausola di esclusiva, offrendo i loro servizi a qualsiasi impresa interessata.

Né pare invocabile la pretesa violazione di obblighi di non concorrenza, non sussistenti né quanto al Giobbi [espressamente esonerato dal loro rispetto dalla stessa Survey srl con la nota di revoca dalla carica di amministratore in data 11.6.08 (cfr doc. 15 ric.) e quindi dopo la notizia dell'organizzazione della fiera friulana diffusa dalla stampa il 16.5.08 (cfr doc. 2 Expo)], né quanto agli altri resistenti, non legati alle ricorrenti da alcun rapporto che detti obblighi potesse implicare *ex lege*, ovvero in difetto di un'esplicita pattuizione.

Le considerazioni tutte sopra svolte inducono a escludere nella fattispecie la ravvisabilità del '*fumus boni iuris*'.

Ma anche il *'periculum'* nella specie sembra far difetto.

Premesso che la non contemporaneità delle manifestazioni neppure esclude, almeno in astratto, la possibilità di partecipare a entrambe, se non altro per consentire a espositori e clienti, tutti operatori professionali del settore, di scegliere a ragion veduta per il futuro, va osservato che il dedotto 'sviamento della clientela' non risulta compatibile con il fatto, dichiarato dalle stesse resistenti, che la stragrande maggioranza degli espositori presenti a Pordenone nelle passate edizioni (il 90% e cioè oltre 200 aziende) avrebbe scelto Verona per l'edizione della fiera ZOW 2009, mentre soltanto una esigua minoranza (meno del 10%) avrebbe optato per la manifestazione di Pordenone.

Tali percentuali, riportate dalle stesse ricorrenti (cfr doc. 27 BI), non possono certo ritenersi significative e rilevanti ai fini dell'integrazione del pregiudizio 'imminente e irreparabile' richiesto per l'adozione delle cautele invocate. Senza contare che la gravità di queste ultime appare tale da cagionare alle parti resistenti danni rilevantissimi (in termini di spazi inutilizzati, di mancato utile, di costi inutilmente sostenuti) o addirittura irreparabili (in termini di immagine, dovendosi ragionevolmente escludere un qualsiasi futuro per una manifestazione inibita nel suo svolgimento già

alla prima edizione), per di più, senza alcun reale beneficio per le parti ricorrenti (salvo che non si voglia intendere come tale la stessa cancellazione della manifestazione in argomento prevista per il 2009 in Pordenone).

Le considerazioni tutte sopra svolte inducono dunque al rigetto del ricorso e alla condanna delle ricorrenti alla rifusione delle spese.

Queste ultime, tenuto conto della quantità e qualità delle questioni trattate e dunque dell'impegno defensionale richiesto e in concreto prestato, pare congruo determinare a favore di Pordenone Fiere ed ExpoSicam srl in euro 2.500 ciascuna (1.500 per onorari, 800 per diritti e 200 per spese) e a favore di Business International e Giobbi in complessivi euro 3.260 (di cui 2.160 per onorari, compresa la pluralità delle parti ex art. 5/4 Tariffa, 800.000 per diritti, 300.000 per spese), sempre oltre forfetarie e oneri di legge.

P Q M


rigetta il ricorso proposto nell'interesse di Survey Marketing + Consulting GmbH + Co. KG e di Survey Marketing + Consulting srl, che condanna in solido a rifondere alle parti resistenti le spese della procedura, liquidate a favore di Pordenone Fiere ed ExpoSicam srl in euro 2.500 ciascuna e a

favore di Business International e di Carlo Giobbi in complessivi euro 3.260,  
il tutto oltre spese forfetarie e oneri di legge.

Milano, 23 dicembre 2008

Il giudice designato

dr. Domenico Bonaretti



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

24/12/08

F.A

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.